



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RICOGNIZIONE CONTENZIOSI PENDENTI E POTENZIALI ANNO 2025:
ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Nr. Progr. **21**
Data **13/03/2026**
Seduta NR. **14**

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 11:45 convocata con le prescritte modalità, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale. All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti i seguenti Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ERRIQUEZ ALESSANDRO	SINDACO	S
RAISA TIZIANA	VICESINDACO	N
PASSARIELLO MARIAROSARIA	ASSESSORE	S
RESCA PAOLO	ASSESSORE	S
TADDIA ROBERTO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Assenti Giustificati i signori:

RAISA TIZIANA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA.

In qualità di SINDACO, Sig. ALESSANDRO ERRIQUEZ assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RICOGNIZIONE CONTENZIOSI PENDENTI E POTENZIALI ANNO 2025: ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.lgs n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il “fondo contenzioso” che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs 118/20114 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l’Ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere;
- l’obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l’esito del giudizio o del ricorso) e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione l’Ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all’emissione della sentenza;

Richiamato il sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2 dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale dispone che “ nel caso in cui l’Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti di giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”;

Rilevato che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna - con propria deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR “Indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso” ha evidenziato che “l’Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il rischio “certo” con indice di rischio del 100% è l’evento che si concretizza in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- il rischio “probabile” con indice di rischio del 51% (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione;
- il rischio “possibile” con il range che oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione, è quello in relazione al quale il fatto che l’evento si verifichi, è inferiore al probabile;

- il rischio “ remoto” la cui probabilità è stimata inferiore al 10% con accantonamento pari a zero;

Considerato che per dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alla pronuncia della sezione regionale della Corte dei Conti sopraindicata è stato avviato un processo di ricognizione dei vari contenziosi in cui il Comune risultava parte processuale alla data del 31 dicembre 2022, individuando per ciascuno il rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio, processo i cui risultati hanno comportato l'accantonamento nella parte “accantonata” del risultato di amministrazione 2022 dell'importo di € 3.000,00 a titolo meramente prudenziale;

Vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/03/2025 avente ad oggetto “Ricognizione contenziosi pendenti e potenziali anno 2024: adempimenti inerenti e conseguenti.”

Dato atto che occorre effettuare una nuova ricognizione al 31 dicembre 2025 in corrispondenza dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025 al fine di quantificare il fondo contenzioso da accantonare quale componente del risultato di amministrazione 2025;

Ritenuto di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento “soccombenza” ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare a ciascuno dei contenziosi pendenti:

- a) rischio CERTO: accantonamento 100% (nel caso in cui l'Ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva);
- b) rischio PROBABILE: accantonamento 51% (probabilità che si verifichi l'evento);
- c) rischio POSSIBILE: accantonamento che oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione, è quello in relazione al quale il fatto che l'evento si verifichi, è inferiore al probabile;
- d) rischio REMOTO: accantonamento pari a zero (probabilità che si verifichi l'evento inferiore al 10%);

Vista l'analisi del contenzioso in essere, del relativo andamento, della quantificazione del rischio di ogni singola causa la cui documentazione è conservata agli atti protocollo dell'Ente nr. 2218/2026;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per i motivi ed i fini citati in premessa-narrativa che qui si intendono, integralmente, richiamati:

- 1) di dare atto che con la ricognizione del contenzioso pendente e potenziale viene monitorato il rischio di soccombenza delle cause pendenti al 31 dicembre 2025, secondo le modalità indicate dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna- con la delibera n. 27/2022;

- 2) di dare atto che dalla ricognizione del contenzioso presso l'Ente, risulta prudentiale aumentare lo stanziamento iniziale di accantonamento come da documentazione conservata in atti protocollo nr. 2218/2026;
- 3) di aumentare lo stanziamento iniziale di € 3.000,00 per un totale di € 6.000,00 quale fondo contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 a copertura delle passività potenziali, per ragioni di esclusiva prudenza.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza e la necessità di dare corso all'iter di approvazione del rendiconto 2025 previsto dalla Legge,

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 13/03/2026

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE CONTENZIOSI PENDENTI E POTENZIALI ANNO 2025:
ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

Favorevole

Contrario

Li, 09/03/2026

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PEDRIELLI MICAELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 13/03/2026

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE CONTENZIOSI PENDENTI E POTENZIALI ANNO 2025:
ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Non dovuto

Li, 09/03/2026

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
PEDRIELLI MICAELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 13/03/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ALESSANDRO ERRIQUEZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARILIA MOSCHETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

